



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI

REGOLAMENTO DI ATENEO PER IL RECLUTAMENTO DI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO

Testo approvato definitivamente dal Senato accademico del 26 settembre e dal Consiglio di amministrazione del 27 settembre 2011

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di selezione, il regime giuridico ed il trattamento economico spettante ai ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24 della legge n. 240/2010, nonché le modalità di svolgimento delle relative attività, nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta Europea dei Ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee n. 251 dell'11 marzo 2005.

Articolo 2

Finalità

1. L'Ateneo può instaurare rapporti di lavoro a tempo determinato mediante la stipula di contratti di diritto privato con soggetti dotati di adeguata qualificazione scientifica, in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 9 del presente regolamento.
2. I contratti hanno ad oggetto lo svolgimento di attività di ricerca, anche nell'ambito di uno specifico progetto o programma eventualmente derivante da convenzioni con enti terzi, nonché lo svolgimento di attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti.

Articolo 3

Tipologie contrattuali

1. L'Università può attivare le sotto indicate tipologie contrattuali:
 - a) contratti di cui alla lettera *a*) dell'articolo 24, comma 3, della legge n. 240/2010, di seguito denominati contratti "junior";
 - b) contratti di cui alla lettera *b*) dell'articolo 24, comma 3, della legge n. 240/2010, di seguito denominati contratti "senior".

Articolo 4

Contratti junior

1. I contratti junior hanno durata triennale e sono prorogabili per soli due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con decreto del MIUR.
2. I contratti junior possono prevedere sia il regime di impegno a tempo pieno sia il regime di impegno a tempo definito.
3. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di impegno a tempo pieno e a 200 ore per il regime di impegno a tempo definito.

4. Il ricercatore assunto con contratto di tipo junior è tenuto a svolgere fino a un massimo di 90 ore di didattica frontale nel caso di contratto con regime di tempo pieno e fino a un massimo di 60 ore nel caso di contratto con regime di tempo definito.

5. I contratti junior possono essere stipulati con il medesimo soggetto anche in sedi diverse, in caso di mobilità tra Atenei; in questo caso, i ricercatori a tempo determinato responsabili di progetti di ricerca finanziati da soggetti diversi dall'Università di appartenenza, conservano la titolarità dei progetti e dei relativi finanziamenti, ove scientificamente possibile e con l'accordo della committenza della ricerca.

Articolo 5 **Contratti senior**

1. I contratti senior, di durata triennale non rinnovabile, sono riservati a coloro che:

- a) hanno usufruito di contratti junior;
- b) a coloro che hanno usufruito, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca conferiti ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge n. 449/1997 e s.m.i. o di borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 398/1989 ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri;
- c) a coloro che hanno usufruito per almeno tre anni dei contratti stipulati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge n. 230/2005.

2. I contratti senior possono esclusivamente prevedere il regime di impegno a tempo pieno.

3. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore.

4. Il ricercatore senior è tenuto a svolgere, nell'ambito dell'impegno didattico istituzionale, fino a un massimo di 90 ore di didattica frontale per anno accademico.

5. Nell'ambito delle risorse disponibili in programmazione, nel terzo anno di contratto stipulato ai sensi del presente articolo, l'Università valuterà i titolari che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale prevista dall'art. 16 della legge 240/2010, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, con le modalità di cui all'art. 18 comma 1 lettera e) della stessa legge 240/2010.

Articolo 6 **Presupposti per l'attivazione dei contratti**

1. L'attivazione dei contratti di cui agli articoli 4 e 5 del presente regolamento è proposta da un dipartimento che disponga di un budget per il reclutamento di personale, nell'ambito della propria disponibilità di bilancio e sulla base della programmazione triennale, oltre che dei vincoli di legge.

2. Gli oneri derivanti dall'attribuzione dei contratti in oggetto possono essere a carico totale di altri soggetti pubblici e di soggetti privati, previa stipula di convenzioni di durata almeno quindicennale per i ricercatori titolari del secondo contratto di cui all'articolo 24, comma 5, della legge n. 240/2010, ovvero di durata almeno pari a quella del contratto per i ricercatori titolari di contratto di tipo junior.

3. Gli avvisi di selezione sono, di norma, raggruppati in due sessioni annuali: quelli della prima sessione sono emanati dal Rettore entro il 31 marzo; quelli della seconda sessione, entro il 31 ottobre di ogni anno.

4. I dipartimenti che intendono attivare i contratti di cui al presente regolamento devono deliberarne l'attivazione indicando:

- a) l'eventuale programma di ricerca cui è collegato il contratto;
- b) la specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
- c) il dipartimento di afferenza;
- d) la sede di svolgimento delle attività;

- e) le attività oggetto del contratto, gli obiettivi di produttività scientifica, l'impegno didattico complessivo che saranno richiesti al ricercatore e le caratteristiche dell'attività scientifica;
 - f) il regime di impegno, a tempo pieno o a tempo definito, per i soli contratti junior;
 - g) la copertura finanziaria, che deve comprendere le trattenute lorde a carico del dipendente e gli oneri a carico dell'Ateneo;
 - h) il trattamento economico spettante al ricercatore a tempo determinato ai sensi di quanto previsto all'articolo 14 del presente regolamento;
 - i) l'eventuale prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera.
5. Il Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico, approva le proposte di attivazione dei contratti e, con esclusivo riferimento ai contratti di tipo junior, di proroga degli stessi, tenuto conto della programmazione triennale del fabbisogno di personale dell'Ateneo.

Articolo 7

Procedura selettiva

1. L'assunzione dei ricercatori a tempo determinato avviene previo espletamento di procedure selettive che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.
2. Per i soli contratti junior tali procedure potranno essere espletate, oltre che dall'Ateneo con le modalità previste dal presente regolamento, anche dai Ministeri competenti, dall'Unione Europea o da altri enti internazionali, nell'ambito di procedure di finanziamento competitivo, che prevedano espressamente l'assunzione del vincitore con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato.
3. La selezione avviene previa emanazione di un bando da pubblicarsi sul sito web dell'Ateneo, sul sito del MIUR, nonché sul sito dell'Unione europea.
4. La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice e sottoscritta con firma autografa senza necessità di autenticazione, dovrà essere consegnata a mano o spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo indicato nel bando, nel termine perentorio previsto dallo stesso; sono valide le raccomandate pervenute oltre la scadenza, purché spedite nei termini; a tal fine farà fede il timbro dell'ufficio postale accentante.
5. La selezione viene effettuata mediante valutazione preliminare dei candidati con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo criteri e parametri individuati con decreto del MIUR.
6. A seguito della valutazione preliminare i candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi, e comunque non inferiore a sei unità, sono ammessi alla discussione pubblica con la commissione dei titoli e della produzione scientifica che può assumere anche la forma di seminario aperto al pubblico; i candidati risultano tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei.
7. A seguito della discussione viene attribuito un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi in base ai criteri stabiliti dalla commissione nella seduta preliminare.
8. La commissione individua, con adeguata motivazione, l'idoneo della procedura.
9. Gli atti della procedura sono approvati con decreto del Rettore.
10. La commissione, inoltre, redige una graduatoria di merito sulla base dei punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli e delle pubblicazioni; della graduatoria fanno parte non più di tre nominativi.
11. Il Dipartimento formula la proposta di chiamata con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia che viene approvata dal Consiglio di Amministrazione.
12. In caso di rinuncia dell'idoneo, il Dipartimento formula, con le modalità previste al precedente comma 11, una nuova proposta di chiamata sulla base della graduatoria di merito, che ha validità esclusivamente in caso di rinuncia alla chiamata da parte dell'idoneo, ovvero per mancata assunzione in servizio dello stesso.
13. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente disposizione, si applicano i principi del d.P.R. n. 487/1994.

Articolo 8

Contenuto del bando di selezione

1. Il bando di selezione è emanato dal Rettore, su proposta del consiglio del dipartimento interessato, previa delibera favorevole del Consiglio di Amministrazione, che ne verifica l'ammissibilità e la relativa copertura finanziaria, sentito il Senato Accademico.
2. Il bando contiene:
 - a) la tipologia di contratto, junior o senior;
 - b) con esclusivo riferimento ai contratti junior, il relativo regime di impegno, a tempo pieno o definito;
 - c) l'oggetto del contratto;
 - d) l'eventuale indicazione dello specifico progetto o programma di ricerca, nonché la durata dello stesso;
 - e) la specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
 - f) la previsione di modalità di trasmissione telematica delle candidature nonché, per quanto possibile, dei titoli e delle pubblicazioni;
 - g) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni, in ogni caso non inferiore a 12, che ciascun candidato può presentare;
 - h) l'eventuale prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera, e l'eventuale lingua straniera di cui è richiesta la conoscenza in relazione alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera, da sostenere contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni;
 - i) le informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul relativo trattamento economico e previdenziale;
 - l) il dipartimento di afferenza;
 - m) le modalità di selezione con indicazione dei requisiti per la partecipazione;
 - n) gli obiettivi di produttività scientifica e l'impegno didattico assegnati al ricercatore.

Articolo 9

Requisiti di partecipazione alla procedura selettiva

1. Sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati, italiani o stranieri, in possesso di:
 - a) dottorato di ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia o all'estero;
 - b) diploma di scuola di specializzazione medica per i settori interessati.
2. Con esclusivo riferimento ai contratti senior, sono ammessi alla selezione i candidati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del presente regolamento.
3. I requisiti di cui ai commi 1 e 2, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione.
4. Non sono ammessi alle selezioni i professori universitari di prima e seconda fascia e i ricercatori già assunti a tempo indeterminato, ancorché cessati dal servizio.
5. Non sono altresì ammessi coloro che hanno avuto contratti in qualità di assegnista di ricerca e di ricercatore a tempo determinato ai sensi, rispettivamente, degli articoli 22 e 24 della legge n. 240/2010 presso l'Ateneo o presso altre Università italiane, statali, non statali o telematiche, nonché presso gli enti di cui all'articolo 22, comma 1, della legge n. 240/2010 per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente i 12 anni, anche non continuativi; ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
6. L'esclusione dalla procedura di selezione è disposta con motivato decreto del Rettore e notificata all'interessato.

Articolo 10

Commissione giudicatrice

1. Per ogni procedura selettiva, con decreto del Rettore, su proposta del dipartimento proponente l'attivazione del contratto, viene designata la commissione giudicatrice composta da tre componenti, in ragione di un professore di prima fascia, che la presiede, e da due docenti di ruolo, di cui almeno uno proveniente da un'altra Università italiana o straniera, di norma appartenenti allo stesso settore concorsuale oggetto della selezione.
2. La Commissione dovrà concludere i propri lavori entro sei mesi dall'emanazione del decreto di nomina.

Articolo 11

Stipula del contratto individuale di lavoro

1. Entro 30 giorni dalla delibera del Consiglio di Amministrazione di approvazione della proposta di chiamata, il soggetto individuato è invitato, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, a stipulare il contratto di lavoro, per la cui validità è richiesta la forma scritta.
2. Il contratto, sottoscritto entro i 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione suddetta, contiene, tra l'altro:
 - a) la specificazione della durata temporanea del rapporto di lavoro;
 - b) l'indicazione della data di inizio e del termine finale del rapporto di lavoro;
 - c) l'indicazione delle prestazioni richieste;
 - d) l'indicazione della retribuzione.
3. Il contratto di lavoro è sottoscritto dal ricercatore a tempo determinato vincitore della procedura selettiva e dal Rettore.
4. Il periodo di prova è della durata di tre mesi e la valutazione dello stesso compete al consiglio del dipartimento, su proposta del responsabile scientifico.
5. La sede di svolgimento dell'attività lavorativa è individuata nel dipartimento che ha proposto l'attivazione del contratto o in altra struttura indicata nel contratto.
6. Qualora l'assunzione del ricercatore a contratto si verifichi presso una struttura convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale, e il soggetto svolga, nell'ambito dell'attività di ricerca prevista dal contratto, anche attività assistenziale, la stessa sarà espletata nel rispetto degli accordi esistenti tra l'ente convenzionato e l'Ateneo.

Articolo 12

Durata del contratto

1. La durata dei contratti, di tipo junior e di tipo senior, è triennale.
2. I contratti non possono essere rinnovati.
3. È possibile la proroga del contratto junior, per una sola volta, per soli due anni, previa valutazione positiva delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con decreto del MIUR; la richiesta di proroga è avanzata dal Dipartimento che ha attivato il contratto, con almeno sei mesi di anticipo con le medesime modalità previste per l'attivazione dei contratti.

Articolo 13

Modalità di svolgimento del rapporto di lavoro

1. Il rapporto di lavoro a tempo determinato che si instaura fra l'Ateneo ed il ricercatore a tempo determinato in base al presente regolamento è regolato dalle disposizioni vigenti in materia, anche per quanto attiene il trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale previsto per i redditi da lavoro dipendente.
2. L'Ateneo provvede, altresì, alla copertura assicurativa relativa ai rischi da infortunio ed alla responsabilità civile.

3. Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione delle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, è pari a 1.500 ore annue per i ricercatori a tempo pieno e a 750 ore annue per i ricercatori a tempo definito.
4. I ricercatori articolano la prestazione lavorativa di concerto con il responsabile del progetto o del programma di ricerca in relazione agli aspetti organizzativi propri di questi ultimi.
5. Il ricercatore a tempo determinato è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal d.lgs. n. 81/2008 a carico dell'Ateneo.
6. La competenza disciplinare è regolata dall'articolo 10 della legge n. 240/2010, dallo Statuto di autonomia e dai regolamenti di Ateneo.
7. Ai ricercatori a tempo determinato si applicano inoltre le disposizioni statutarie che disciplinano l'elettorato attivo e passivo negli organi accademici dei ricercatori universitari a seconda del regime di impegno.
8. I ricercatori junior possono variare il regime di impegno assunto all'atto della sottoscrizione del contratto, previa autorizzazione del dipartimento di afferenza, che ne dovrà garantire la sostenibilità finanziaria in caso di passaggio da tempo definito a pieno.

Articolo 14

Trattamento economico

1. Il trattamento economico è indicato nel bando di selezione.
2. Ai ricercatori con contratto di tipo junior compete, per tutta la durata del rapporto, un trattamento economico annuo lordo pari alla retribuzione spettante al ricercatore confermato classe 0, secondo il regime di impegno.
3. Ai ricercatori con contratto di tipo senior compete per tutta la durata del rapporto un trattamento economico annuo lordo pari alla retribuzione spettante al ricercatore confermato classe 0, elevato del 20 per cento.
4. Il trattamento annuo lordo non è soggetto né ad indicizzazioni né a rivalutazioni.
5. Ai ricercatori a tempo determinato non si applicano le progressioni economiche e di carriera previste per i ricercatori a tempo indeterminato.

Articolo 15

Cessazione del rapporto di lavoro

1. La cessazione del rapporto è determinata dalla data di scadenza o dal recesso di una delle parti.
2. Al fine di impedire il prodursi degli effetti di cui all'articolo 5 del d.lgs. n. 368/2001, il Rettore, nei 30 giorni antecedenti la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, comunica al domicilio del ricercatore a tempo determinato interessato la cessazione del rapporto di lavoro con effetto dalla data di scadenza.
3. Durante il periodo di prova, ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto, in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso né d'indennità sostitutiva del preavviso; il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte.
4. Trascorso il periodo di cui al comma 3 del presente articolo e fino alla scadenza del termine, il recesso dal contratto può in ogni caso avvenire qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 del codice civile, non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto, ovvero per gravi inadempienze del prestatore, accertate a seguito di procedimento disciplinare promosso dal Dipartimento interessato; in caso di recesso, il ricercatore a tempo determinato è tenuto a dare un preavviso pari a 30 giorni; il termine di preavviso decorre dal 1° giorno o dal giorno 16 di ciascun mese; in caso di mancato preavviso, l'Ateneo ha il diritto di trattenere al dipendente un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato.

Articolo 16

Regime delle incompatibilità e svolgimento di ulteriori incarichi

1. I contratti di cui al presente regolamento sono incompatibili con:
 - a) qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici e privati;
 - b) titolarità degli assegni di ricerca anche presso altre Università;
 - c) titolarità dei contratti di didattica disciplinata dalle vigenti disposizioni di legge;
 - d) borse di dottorato e post-dottorato e in generale con qualsiasi borsa di studio o di assegno a qualunque titolo conferiti anche da enti terzi, salvo specifica autorizzazione del Consiglio di Amministrazione su proposta del Dipartimento interessato.
2. Non si potrà altresì procedere alla stipulazione dei contratti di cui al presente regolamento con coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado con un professore afferente al dipartimento che propone l'attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione.
3. Il personale tecnico e amministrativo con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato in servizio presso le Università italiane, qualora vincitore della selezione, dovrà optare, prima dell'assunzione per la nuova qualifica, recedendo dal precedente rapporto di lavoro.
4. Ai ricercatori di cui al presente regolamento si applicano le altre incompatibilità e la disciplina relativa al cumulo di impieghi e incarichi previste dalla legge e dall'apposito regolamento di Ateneo.
5. I contratti di cui al presente regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari.
6. L'espletamento dei contratti di cui al presente regolamento costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni.

Articolo 17

Ricercatori nell'ambito di programmi ministeriali, comunitari e internazionali

1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del presente regolamento, l'Ateneo può stipulare contratti a tempo determinato con soggetti già utilmente selezionati sulla base dei requisiti e secondo le procedure stabilite dalla Commissione Europea nell'ambito di Programmi di ricerca e sviluppo tecnologico finanziati dall'Unione Europea o da qualificati organismi internazionali.
2. In particolare, con i soggetti risultati vincitori di bandi europei IDEAS, Advanced o Starting Grant, e simili, viene instaurato un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato finalizzato alla realizzazione del progetto di ricerca: la durata del contratto, commisurata a quella del progetto, non può superare i cinque anni e la spesa grava sul finanziamento assegnato dall'Unione Europea.
3. Analogamente, per il reclutamento di ricercatori universitari a tempo determinato, la cui attività sia finanziata nell'ambito di un bando ministeriale o di altri enti finanziatori che preveda la stipula obbligatoria di un contratto di ricerca con l'Ateneo, i vincoli di reclutamento stabiliti dal suddetto bando devono intendersi prevalenti anche in deroga al presente regolamento; la durata di tale contratto, commisurata a quella del progetto, non può superare i cinque anni e la spesa grava sul finanziamento ministeriale.
4. Ai ricercatori assunti ai sensi dei predetti commi è assicurato lo stesso trattamento giuridico ed economico degli altri ricercatori a tempo determinato, salvo che, per la parte economica, il bando di concorso non stabilisca diversamente.
5. I ricercatori di cui al presente articolo stipulano il contratto di lavoro di cui all'articolo 11 del presente regolamento.

Articolo 18

Proprietà intellettuale

1. Fatto salvo il diritto morale nonché i diritti d'autore derivanti da eventuali pubblicazioni, riconosciuti dalla legge all'autore dell'opera o dell'invenzione, l'Ateneo è esclusivo titolare dei diritti economici derivanti dall'attività di ricerca specificamente indicata nel contratto.

Articolo 19

Procedura di attivazione dei contratti nel regime transitorio

1. Nelle more dell'entrata in vigore del nuovo Statuto di autonomia dell'Ateneo, di cui all'articolo 2, comma 2, della legge n. 240/2010, è soggetto idoneo a proporre l'attivazione dei contratti previsti dal presente regolamento la Facoltà.
2. La copertura finanziaria dei contratti può essere posta a carico, parziale o totale:
 - a) del bilancio di Ateneo;
 - b) di fondi di ricerca o di proventi derivanti da attività svolte a favore di terzi disponibili presso Facoltà o Dipartimenti;
 - c) di finanziatori esterni.
3. L'approvazione delle proposte di attivazione dei contratti di cui al presente Regolamento compete al Senato accademico e al Consiglio di Amministrazione, tenuto conto della programmazione annuale del fabbisogno di personale.

Articolo 20

Ulteriori disposizioni transitorie

1. Alla selezione per i contratti di tipo senior, di cui all'art. 5 del presente regolamento, possono accedere anche i titolari di contratto di ricercatore a tempo determinato che abbiano usufruito del contratto per almeno 3 anni, ai sensi della legge n. 230/2005.
2. Fino all'anno 2015 costituisce titolo valido per la partecipazione alle procedure selettive di cui al presente regolamento il possesso della laurea magistrale o titolo equivalente, unitamente al possesso di un curriculum scientifico e professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca.
3. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 7, comma 5, del presente regolamento si applicano i parametri di cui al decreto MIUR n. 89/2009.
4. Nelle more della definizione dei settori concorsuali di cui all'articolo 15 della legge n. 240/2010, nel bando va indicato il settore scientifico-disciplinare attualmente vigente.

Articolo 21

Norme applicabili

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge e di regolamento, lo Statuto di autonomia e i regolamenti di Ateneo.

Articolo 22

Entrata in vigore e rinvio

1. Poiché sussistono ragioni di urgenza, il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della promulgazione da parte del Rettore.